



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO
(PROV. DI PESCARA)

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4	OGGETTO: ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). ANNO 2016.
Data 18/03/2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese **marzo** alle ore **19,30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla 1^a convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ESPOSITO GIUSEPPE	X		TOPPI ALESSANDRO		X
TOCCO GIANNI	X		DI PAOLO ANTONIO		X
FERRANTE STEFANO T.	X		BLASIOLI ROCCO		X
D'ALFONSO SIMONE R.	X		FERRANTE MATTEO		X
FERRANTE FABIO		X			
DI PIETRANTONIO GIACINTO G.		X			
CONTE LUCIANA	X				
MANCINI MORENA	X				
DI PAOLO MICHELE	X				

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Presenti n.7
Assenti n.6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Gianni Tocco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio (*Consigliere Anziano*), ai sensi dell'art.39 c.1° T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/00 e Deliberazione di C.C. n. 19 del 19.06.2014;
- Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Ernesto Amato D'Andrea**.

- La seduta è **Pubblica**.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 17102/127/1 del 1990;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- I Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - c.1° - T.U. D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere:

FAVOREVOLE

Il Consigliere Comunale Tocco Gianni, in assenza del Consigliere Di Pietrantonio Giacinto Giuliano, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, assume la presidenza del Consiglio e passa la parola al Consigliere coadiutore del Sindaco in materia di bilancio, Di Paolo Michele, il quale espone l'argomento già istruito agli atti.

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il DMI in data 28/10/2015 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 è stato differito al 31/03/2016;

DATO ATTO che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2016 dalla Conferenza Stato Città in data 18/02/2016 e DMI 01.03.2016;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO, in particolare, che con l'istituzione della IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), unitamente alla componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'08.09.2014;

DATO ATTO che il suddetto regolamento si intende modificato con le nuove disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2016;

RICORDATO che il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D se determinata un'aliquota superiore a quella base;

RICHIAMATO inoltre, il comma 10 della legge 28/12/2015, n. 208, che, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- La riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari- fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai comuni da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può unicamente confermare o variare in riduzione le aliquote IMU;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 30.07.2015, con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2015;

RITENUTO di poter stabilire le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di determinare le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTE IMU 2016	
DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota base, per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non previste nelle sotto specificate classificazioni	8,10 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze. (Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9).	4,00 per mille
Abitazioni concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art. 1, comma 10, della L. 208/2015. (Riduzione 50% della base imponibile, a condizione che il contratto di comodato sia registrato).	6,6 per mille
Abitazioni concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Contribuenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 10, della L. 208/2015. (Senza riduzione 50% della base imponibile) , a condizione che il contratto di comodato sia registrato.	6,6 per mille
Abitazioni locate. (riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato)	7,20 per mille
Unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/1 e C/3, utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari che abbiano residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Lettomanoppello.	7,20 per mille

- Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa a fabbricati rurali ad uso strumentale.
- I terreni agricoli del Comune di Lettomanoppello sono esenti dall'IMU in quanto ente classificato totalmente montano, per effetto del DL. 24.01.2015, n. 4, convertito in Legge 34/2015;
- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" (art. 13, comma 2, DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e art. 9, comma 4 del vigente Regolamento IMU).

RITENUTO altresì, di determinare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze (Cat. catastali A/1, A/8 e A/9) nella misura di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DATO ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014, il quale stabilisce che:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015,

nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Non essendoci interventi, il Presidente chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 213/2012;

VISTO il Bilancio esercizio 2016 in corso di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge 147/2013 e s.m.i.;

VISTA la Legge L. n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTI i verbali della Commissione Bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

presenti: 7

votanti: 7

favorevoli: 7

contrari: 0

astenuti: 0

esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non ritrascritta;
- 2) di stabilire per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., così come di seguito riportato:

ALIQUOTE IMU 2016	
DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota base, per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non previste nelle sotto specificate classificazioni	8,10 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze. (Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9).	4,00 per mille
Abitazioni concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art. 1, comma 10, della L. 208/2015. (Riduzione 50% della base imponibile, a condizione che il contratto di comodato sia registrato).	6,6 per mille
Abitazioni concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Contribuenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 10, della L. 208/2015. (Senza riduzione 50% della base imponibile), a condizione che il contratto di comodato sia registrato.	6,6 per mille
Abitazioni locatate. (riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato)	7,20 per mille
Unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/1 e C/3, utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari che abbiano residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Lettomanoppello.	7,20 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D (di cui aliquota base 7,60 per mille riservata allo Stato).	8,10 per mille

- Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa a fabbricati rurali ad uso strumentale.
 - I terreni agricoli del Comune di Lettomanoppello sono esenti dall'IMU in quanto ente classificato totalmente montano, per effetto del DL. 24.01.2015, n. 4, convertito in Legge 34/2015;
- 3) di dare atto che "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" (art. 13, comma 2, DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e art. 9, comma 4 del vigente Regolamento IMU).
 - 4) di determinare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze (Cat. catastali A/1, A/8 e A/9) nella misura di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;
 - 6) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014;
 - 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'08.09.2014;
 - 8) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza,

con separata votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

presenti: 7

votanti: 7

favorevoli: 7

contrari: 0

astenuti: 0

esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA).
ANNO 2016.**

Art. n. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 213/2012.

In ordine alla **regolarità TECNICA** si esprime parere **FAVOREVOLE**



Il Resp. dell'Ufficio Finanziario
F.TO (Dr.ssa. Antonella Del Rossi)

Lettomanoppello, 15.03.2016

In ordine alla **regolarità CONTABILE** si esprime parere **FAVOREVOLE**

- comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.



Il Resp. dell'Ufficio Finanziario
F.TO (Dr.ssa. Antonella Del Rossi)

Lettomanoppello, 15.03.2016

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.TO (Gianni Tocco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Dr. Ernesto Amato D'Andrea)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO (Stefano Torquato Ferrante)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U. D.Lgs.267/00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal **05/04/2016** al **20/04/2016**.
(x) copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li, **05/04/2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ernesto Amato D'Andrea)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi: dal **05/04/2016** al **20/04/2016** senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3, T.U. D.Lgs.267/00);

(x) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (Dr. Ernesto Amato D'Andrea)